

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1110

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato CAROTENUTO

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e altre disposizioni in materia di composizione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

*Presentata il 20 aprile 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge mira a far conseguire una piena indipendenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI», dal potere politico. Il servizio pubblico radiotelevisivo può ancora svolgere un ruolo cruciale nel favorire il dibattito pubblico, garantire la più ampia espressione del pluralismo politico e sociale nonché contribuire a sviluppare il senso critico, civile ed etico della collettività. Inoltre, proprio in virtù del suo stretto collegamento con le basi democratiche dello Stato, il servizio pubblico radiotelevisivo deve ambire a rivestire un vero e proprio ruolo contro-maggioritario nella società, di contrappeso e di controllo rispetto ai poteri costituiti.

Tuttavia, occorre rifuggire da quella visione, di matrice illuministica, secondo la

quale è sufficiente cambiare le regole per cambiare le istituzioni politiche, sociali e culturali. Non di rado, infatti, gli interventi cosiddetti di ingegneria istituzionale producono effetti perfino opposti a quelli auspicati. Le regole, per quanto dettagliate, non sono in grado di prefigurare tutte le fattispecie e i comportamenti del vivere quotidiano. Molte volte, del resto, ci siamo trovati di fronte agli *escamotage*, alle scappatoie, magari annidate nelle fisiologiche lacune dei testi normativi. Fatta la legge, trovato l’inganno, recita un antico proverbio.

Dunque, al fine di realizzare una piena indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, le regole costituiscono un presupposto necessario, ma devono necessariamente accompagnarsi a un mutamento

della mentalità, al radicamento della cultura dell'imparzialità fra gli operatori del servizio pubblico e, soprattutto, nella classe politica, la quale fino ad oggi ha considerato la RAI un « territorio da occupare », uno strumento subordinato ai propri interessi, un luogo dove costituire un proprio feudo, secondo quella malintesa ma purtroppo cristallizzata concezione del pluralismo politico come spartizione di uno spazio pubblico, sommatoria delle opinioni piuttosto che luogo neutrale di rappresentazione della diversità politica, sociale e culturale del Paese. Così frainteso, il pluralismo politico ha finito nella prassi per contrapporsi a quei principi di imparzialità e di indipendenza dei quali avrebbe invece dovuto costituire un corollario.

La presente proposta di legge si concentra prevalentemente sulla forma di governo della RAI, da un lato modificando la procedura di nomina del consiglio di amministrazione, in modo tale da prevenire alla radice l'influenza dei partiti e del Governo sui vertici della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dall'altro lato rivisitando il quadro del funzionamento e dell'organizzazione interna della società, senza tuttavia metterne in discussione l'attuale natura giuridica. Ulteriori disposizioni riguardano la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo, che non sarà più affidata a un organismo bicamerale *ad hoc*.

Si auspica un celere esame della presente proposta normativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica eleggono due commissari ciascuno, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Autorità durano in carica sei anni e non possono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3-bis. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e competenza nel settore. A pena di decadenza, non possono essere nominati i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di scadenza del mandato del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Art. 63. – *(Disciplina e consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa) – 1.* La concessione del servizio pubblico generale radiotelevi-

sivo è affidata alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2026.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili.

5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti *internet* della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio *curriculum vitae* e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 10, concernente rispettivamente:

*a)* lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

*b)* la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

*c)* lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

7. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 5.

8. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito *internet*.

9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazio-

nale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

*b)* due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

*c)* un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)*, di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera *c)* del citato comma 10.

12. L'Autorità comunica senza indugio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i nomi dei candidati estratti ai sensi del comma 11. Le Commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni e con le forme di pubblicità determinate dai regolamenti delle rispettive Camere, possono procedere all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza.

13. Qualora una delle Commissioni parlamentari di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un candidato, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo

nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Si applicano le norme del comma 12, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.

14. Decorsi trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche in mancanza della valutazione delle Commissioni parlamentari ai sensi dei medesimi commi.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

16. A pena di decadenza, le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società ad essa collegate ».

### Art. 3.

*(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è inserito il seguente:

« Art. 63-bis. – *(Organizzazione e amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* – 1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3 del presente articolo, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con le disposizioni del contratto

nazionale di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 1;

d) nomina, con le modalità di cui al comma 5, i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche;

e) nomina, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,5 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

*i)* approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

*l)* approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.

4. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *f)* e *l)* del comma 3 non possono essere delegate.

5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

6. Gli incarichi di cui alla lettera *e)* del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

*a)* convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

*b)* tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

*c)* convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

10. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

12. L'assemblea della società dispone la revoca e l'azione di responsabilità nei con-

fronti degli amministratori della società previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altro membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesima area di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 63, commi da 11 a 15 ».

#### Art. 4.

*(Verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati della verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della medesima legge n. 249 del 1997, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

*a*) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

*b*) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

*c*) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

#### Art. 5.

*(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e abrogazione di norme)*

1. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. Le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.

3. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Fino alla data di entrata in vigore di una legge per il riordino dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, ne disciplina le modalità, sulla base dei principi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0034270\*